



Tribunale di Como
Sezione Civile - Fallimentare

R.G. Fall. 2/2021

Il Giudice dott.ssa Annamaria Gigli,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 ottobre 2021;

vista l'istanza del ricorrente sig. Luciano Novena, nato a Mazara del Vallo (TP), il 27 marzo 1958, residente in Alzate Brianza, alla Via Pertini n. 123 (c.f. NVNLCN58C27F061R) per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012;

rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9 II comma nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal Dott. Andrea Mazzola cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Como;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che: il ricorrente non possiede beni immobili e risulta titolare di pensione che costituisce l'unica fonte di reddito della famiglia;

rilevato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante essendo la causa della crisi finanziaria da rinvenire nei problemi di salute del figlio, come meglio precisati in atti, che lo hanno indotto a sottoscrivere prestiti personali per sostenere le relative spese;

dato atto che il piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione; di una percentuale pari al 60% dei creditori privilegiati e del 40% di quelli chirografari, come indicato nella piano, tramite il versamento dell'importo complessivo di €. 32.400,00;

preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza dell'13.10.2021;

rilevato che il creditore Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. ha partecipato alla predetta udienza, dichiarandosi contrario all'omologa del piano sulla base delle osservazioni già depositate in via telematica, che attengono, in sintesi, alla violazione della *par condicio creditorum* nella proposta di piano; alla colpa grave nel sovraindebitamento; in subordine, alla sussistenza di un atto in frode ai



creditori, in specie nella mancata indicazione dei debiti pregressi al momento della sottoscrizione del prestito con il creditore opponente nel 2018, come da documentazione in atti;

considerato che:

- quanto alla violazione della *par condicio creditorum*, la contestazione è meramente generica e non attiene, in ogni caso, al credito del creditore opponente, di cui non si contesta il grado chirografario, bensì di terzi che, viceversa, non si sono opposti;

- quanto alla presunta colpa grave dell'istante, non emergono ragioni per discostarsi dalla valutazione accurata già compiuta dal Dott. Andrea Mazzola in ordine alla destinazione al sostentamento personale e familiare dei debiti contratti, in considerazione anche dello stato di salute del figlio dell'istante; non si riscontrano, invero, elementi per affermare che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la prospettiva di poterle adempiere, anche in considerazione della circostanza che, da quanto in atti, i contratti di finanziamento sono stati quasi sottoscritti principalmente quando l'istante svolgeva attività lavorativa (nella relazione dell'O.C.C. l'istante risulta essere andato in pensione nel 2017);

- quanto al presunto atto in frode ai creditori nel modulo di sottoscrizione del credito, risulta dagli atti che uno dei debiti pregressi del debitore era stato concesso proprio dallo stesso creditore opponente (nel 2007 veniva concesso un prestito da IBL Banca); in ogni caso anche tale atto non è di per sé idoneo ad integrare la fattispecie della frode ai creditori anche in considerazione del carattere tecnico e giuridico del modulo in questione e delle conoscenze e capacità del debitore;

ritenuto che non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi e che il piano deve essere omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter leg. n.3/2012;

PQM

visto l'art.12 bis leg. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da Luciano Novena, nato a Mazara del Vallo (TP), il 27 marzo 1958, residente in Alzate Brianza, alla Via Pertini n. 123 (c.f. NVNLCN58C27F061R) come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. ;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore e pubblicato sul sito del Tribunale di Como a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.

Como, 26 ottobre 2021

Il Giudice

Dott.ssa Annamaria Gigli

